



**COMUNE DI TORNACO**  
**Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37**

**OGGETTO: Convenzione per la gestione associata e coordinata di alcuni servizi di Polizia Municipale nei Comuni di Borgolavezzaro, Garbagna, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate.**

L'anno **Duemiladieci**, addì **9** del mese di **APRILE** alle ore **21,10** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere		X
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere	X	
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere	X	
<hr/>			
Totale		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la volontà espressa dai Comuni della Bassa di procedere ad un sempre più ampio coordinamento ed all'esercizio congiunto di una serie di funzioni, al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili e di valorizzare, altresì, le professionalità esistenti all'interno degli Uffici;

Vista la bozza di “Convenzione per la gestione associata e coordinata di alcuni servizi di polizia municipale nei comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate. (art. 30 e 42 comma 2 lett. C) d.lgs. 18.08.2000 n.267).” allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

Udito l'intervento del Consigliere di minoranza Cremona Giuseppe, che preannuncia l'astensione del Gruppo di Minoranza dalla votazione, in quanto il Sindaco di Tornaco, essendo un Geometra Libero Professionista, potrebbe influenzare l'attività di vigilanza in materia urbanistico edilizia da parte degli Agenti di P.M.

All'esito della votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

presenti: dodici

favorevoli: otto

contrari: quattro (Cremona, Dellavesa, Gerbino, Mazzino)

### DELIBERA

- di approvare la bozza di “Convenzione per la gestione associata e coordinata di alcuni servizi di polizia municipale nei comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate. (art. 30 e 42 comma 2 lett. C) d.lgs. 18.08.2000 n.267)”, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere con urgenza.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio  
F.to Giovanni Pepe

Il responsabile servizio finanziario  
F.to Liviana Righetti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Lella

---

---

#### Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20/4/2010

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Lella

---

---

#### Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Lella

=====  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Tornaco 9/4/2010

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Francesco Lella

Allegato: Convenzione

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA  
DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE  
NEI COMUNI DI BORGOLAVEZZARO, GARBAGNA NOVARESE,  
NIBBIOLA, TERDOBBIATE, TORNACO E VESPOLATE  
(ART. 30 E 42 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 18.08.2000 N.267)**

L'anno Duemiladieci, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Vespolate, presso la sede municipale in Piazza Martiri della Libertà n. 6:

TRA

- Il **Comune di Borgolavezzaro** (NO), c.f. 94042030034 , rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Gianluigi Lovati, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_ del ,
- Il **Comune di Garbagna Novarese** (NO), c.f. ..., rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Davide Milanese, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_ ,
- Il **Comune di Nibbiola** (NO), c.f. ..., rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giuseppe Rubini, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_ ,
- Il **Comune di Terdobbiate** (NO), c.f. 00545720039, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Lodovica Ferrari, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_ ,
- Il **Comune di Tornaco** (NO), c.f. 00417280039, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Gaudenzio Sarino, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_ ,
- Il **Comune di Vespolate** (NO), c.f. 00433300035, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Pierluigi Migliavacca, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. \_\_ del \_\_ ,

PREMESSO

- che la L. n. 65/1986 disciplina le funzioni degli Uffici di Polizia municipale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di stipulare apposite Convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la Polizia municipale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei Comuni convenzionati, sulla base di criteri e principi condivisi;

- che tale strumento giuridico è propedeutico al miglioramento del servizio, alla gestione uniforme delle attività sull'intero territorio interessato ed alla razionale gestione del personale e delle dotazioni strumentali;

- che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata alcune funzioni di Polizia municipale, in attuazione delle deliberazioni consiliari dianzi citate, con le quali si è altresì approvato anche lo schema della presente Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto la gestione in forma associata di alcune funzioni di Polizia municipale.

#### **Art. 2 – Finalità**

La presente Convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Municipale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle dotazioni strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei Comuni associati nell'esercizio dell'attività di vigilanza e viene esercitata attraverso l'espletamento coordinato e associato dei servizi di Polizia Municipale avanti elencati, nei termini previsti dalla L. n. 65/1986.

Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designato il Comune di **VESPOLATE** quale Ente capofila.

#### **Art. 3 - Durata**

La durata della Convenzione, in forma sperimentale, è stabilita sino al **31/12/2014**, a decorre dalla data di stipula del presente atto.

#### **Art. 4 - Ambito Territoriale**

Il territorio dei Comuni della Convenzione, ai sensi della L. n. 65/1986, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia Municipale.

Sul territorio di detti Comuni e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in forma associata, i componenti dei Corpi di Polizia Municipale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/1986.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Municipale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

#### **Art. 5 - Funzioni gestite in forma associata**

Le seguenti funzioni possono essere gestite in forma associata:

- 1.Servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale;
- 2.Servizi di Rilevazione dei Sinistri ed antinfortunistica;
- 3.Servizi di controllo a fini preventivi con l'impiego di strumentazioni (autovelox, etilometro, ecc.);

4.Servizi di Polizia Commerciale, Edilizia e Igienico-Sanitaria;

5.Servizi di polizia per il controllo del Territorio.

#### **Art. 6 - Sistema Direzionale e organizzazione dei servizi**

La conferenza dei Sindaci provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della Convenzione in essere.

La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata ai Responsabili del Servizio di Polizia municipale dei Comuni, i quali provvederanno di concerto all'organizzazione e alla predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi di Polizia Municipale gestiti in forma associata e all'omogeneizzazione dei regolamenti di Polizia municipale, operando sulla base dei principi contenuti nella presente Convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci delle Amministrazioni che vi aderiscono.

Ai Responsabili dei singoli Enti continua, inoltre, a competere la responsabilità dell'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, svolto nei termini di cui alla presente Convenzione, secondo l'organizzazione, le norme in essere e la prassi.

Gli addetti alla Polizia municipale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo sono sottoposti, di volta in volta, all'autorità del Sindaco del Comune della Convenzione nel quale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi delle sanzioni amministrative si accreditano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

#### **Art. 7 - Beni Strumentali**

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati.

Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni, i quali provvedono alla custodia, alla gestione ed alla manutenzione delle attrezzature poste a servizio della Convenzione. All'acquisto dei beni strumentali in vigore della presente Convenzione, provvederà il Comune Capofila previa formale consultazione degli altri Enti convenzionati e saranno dallo stesso custoditi e inventariati inserendoli in un'apposita sezione dell'inventario a tal fine istituita. I costi dei beni acquistati e le spese di gestione del servizio convenzionato, sono ripartite tra i Comuni convenzionati in base ad una parametrizzazione che tenga conto in eguale misura dell'estensione del territorio comunale e della popolazione residente, per cui:

Le spese saranno ripartite tra i Comuni associati come segue:

50% in base alla superficie del territorio di ciascun Comune

50% in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente

Alla scadenza della Convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, i beni strumentali eventualmente acquistati in comune, saranno ripartiti, previo accordo tra i convenzionati.

#### **Art. 8 - Gestione finanziaria dei beni strumentali**

Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni convenzionati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Conferenza dei Sindaci, da sottoporre all'approvazione degli altri Comuni.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capofila, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati.

Il Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.

Le quote relative sono corrisposte all'ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a congruaggio da ciascun Ente associato

#### **Art. 9 - Impegni degli Enti associati**

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

#### **Art. 10 – Organizzazione del lavoro e Gestione del personale**

L'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei servizi convenzionati, deve essere articolata nel rispetto delle disposizioni normative e degli istituti contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro; pertanto il ricorso al lavoro straordinario è limitato alla gestione di interventi e servizi non programmabili nell'ambito del normale orario di lavoro.

Qualora un Ente fruisca dell'attività del personale incardinato presso altro Ente, il relativo costo sarà addebitato come segue:

- a) in caso di intervento durante il normale orario di servizio, il costo del personale, calcolato in base alla retribuzione in godimento da parte dell'unità di personale interessata, sarà versato dal Comune utilizzatore al Comune datore di lavoro, sulla base di nota semestrale;
- b) in caso di intervento al di fuori del normale orario di servizio, la retribuzione straordinaria sarà erogata dall'Ente di appartenenza e versata dal Comune utilizzatore al Comune datore di lavoro, sulla base di nota semestrale;
- c) le spese per il trasporto del personale tra un Comune e l'altro saranno conteggiate in base alla tariffa chilometrica ACI ed alle distanze calcolate attraverso il sito "Google Maps"; di ogni trasferimento sarà redatta specifica scheda.

La relativa indennità, a carico dell'Ente utilizzatore, sarà devoluta al personale tramite l'Ente di appartenenza, con le modalità di cui alle lettere precedenti, in caso di utilizzo del mezzo proprio, ovvero direttamente all'Ente proprietario del veicolo in caso di utilizzo dei mezzi comunali.

**Art. 11 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rinvia alle vigenti norme di legge nazionali e regionali ed, in particolare, alla L. n. 65/1986 e ss.mm.ii., al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed alla L.r. n. 3/2004 e ss.mm.ii.